

IN QUESTO NUMERO

= L'Eco-Ministro	1
= La proposta di riforma della docenza dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari	2
= Parere del Consiglio di stato contro i ricercatori	2
= Proposta di modifiche al decreto-legge sulle "Disposizioni urgenti per le università"	3
= Anche i ricercatori possono cambiare raggruppamento	3
= Regolamento per il rinnovo del CUN	4

L'ECO-MINISTRO

Il 17 marzo 1995 il ministro Salvini ha presentato al CUN il "suo" disegno di legge riguardante la "riforma" dei concorsi ad ordinario e ad associato.

La "mafia dei concorsi universitari" (così altri sono arrivati a definirla) secondo il soave professore ordinario-ministro sarà certamente debellata se:

1. le commissioni saranno solo elettive (abolizione del sorteggio);
2. gli idonei saranno fino al numero dei posti disponibili più il 50% (comma 1, art. 2);
3. la "lista di idonei" scadrà dopo 4 anni (comma 5, art. 1);
4. a decidere se e chi chiamare saranno le facoltà (comma 2, art. 6);
5. i candidati non potranno "partecipare alla tornata concorsuale successiva, neppure per settori scientifico-disciplinari diversi" e nessuno potrà "partecipare per più di tre volte ai concorsi nazionali relativi alla stessa fascia" (comma 4, art. 1);
6. si mantiene la differenza tra le modalità di svolgimento dei concorsi ad ordinario e ad associato (comma 5, art. 6);
7. si mantiene l'attuale composizione corporativa delle commissioni per i concorsi ad associato ((comma 2, art. 3).

Naturalmente il disegno di legge non modifica in nulla i concorsi a ricercatore dove "si consumano, nel silenzio omertoso dei più, i danni più gravi e definitivi al sistema di reclutamento universitario." (Figà-Talamanca su "Repubblica" del 15 febbraio 1995 (v. 'Urgente la riforma dei concorsi a ricercatore universitario', "Università Democratica", gennaio 1995, n. 121, p. 4).

L'avevamo detto. Nel numero scorso di "Università Democratica" ('La lista a perdere del finto giudizio di idoneità', a pag. 3) avevamo scritto che "l'accademia che conta vuole ora realizzare la sua 'riforma' della docenza e cioè:

1. eliminare il sorteggio che oggi parzialmente interviene nella formazione delle commissioni" perché "si vuole assicurare, in maniera certa e completa, che i gruppi dominanti nei vari settori disciplinari controllino e determinino i risultati concorsuali;
2. introdurre la lista degli idonei a numero chiuso e a scadenza. Sarebbe questo un meccanismo che redistribuirebbe il controllo degli avanzamenti di carriera, assegnando una forte quota di questo potere agli atenei che, in ultima istanza, deciderebbero se e con chi occupare un posto."

Per non lasciare dubbi sul fatto che il "suo" disegno di legge gli era stato commissionato dalla lobby di potenti professori ordinari, il professore ordinario-ministro Salvini ha letto al CUN la lettera di Umberto Eco e tanti altri illustri professori universitari, comparsa su diversi quotidiani nazionali. "È a questa lettera che mi sono ispirato nel redigere il mio disegno di legge", ha chiarito il soave professore ordinario prestato alla politica, anzi al governo.

Insomma il gioco è ormai a carte scopertissime: ancora una volta l'accademia che conta, controllando la stampa che conta e avendo a disposizione il ministro di turno, pensa di potere senza difficoltà ottenere dal "suo" parlamento l'approvazione rapida della sua "riforma" della docenza universitaria, ovvero di accentuare il controllo delle carriere universitarie.

Nella riunione straordinaria del CUN del 24 marzo 1995, convocata per esprimere il parere sul disegno di legge, sono stati votati due documenti. Con un documento, che ha preso 9 voti, si approvava lo schema di disegno di legge del ministro; con l'altro documento, che ha preso 14 voti, si sosteneva che "bisogna separare il momento della verifica, che deve avvenire a livello nazionale, a numero aperto e senza scadenza, da quello della cooptazione locale della facoltà che 'chiama' scegliendo dalla lista nazionale degli abilitati". Per regolamento, un documento può ritenersi approvato dal CUN solo se ottiene almeno 16 voti.

I rappresentanti nel CUN dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari (Massimo Grandi e Paola Mura) si sono espressi contro lo schema di disegno di legge del ministro sostenendo che non deve essere separato il momento di accertamento dell'idoneità da quello della chiamata: chi partecipa da ricercatore al giudizio ad associato o da associato al giudizio ad ordinario ed è stato ritenuto idoneo deve avere, automaticamente e immediatamente, riconosciuto quanto è stato accertato dalla commissione nazionale. Non ha infatti alcun senso logico riconoscere, p.e. ad un associato di aver fatto (e di continuare a fare) ricerca e didattica da ordinario e non riconoscere poi ciò a tutti gli effetti, visto che l'"associato" continuerà comunque a svolgere attività di ricerca e didattica da ... ordinario!

continua da pag. 1

L'approvazione di qualsiasi modifica degli attuali meccanismi concorsuali, non inserita in una organica e contestuale riforma generale della docenza, porterebbe a chiudere per i prossimi decenni qualsiasi possibilità di riforma.

La scelta fatta dai sindacati universitari (Cgil, Cipur, Cisl, Uil) di chiedere la separazione dei due momenti di valutazione, nazionale e locale, per il riconoscimento operativo dell'idoneità deriva dall'esplicita accettazione di quell'autonomia finanziaria che sta creando difficoltà di tutti i tipi in tutti gli atenei. La lista di idonei (o abilitati) separata dalla chiamata produce, in particolare, l'aumento del potere accademico sulla carriera dei docenti, collocando tale potere in due sedi altrettanto importanti (la commissione nazionale e la facoltà) che di fatto si traduce in un doppio concorso (con l'intervento di un organismo come la facoltà, incompetente a giudicare l'attività di ricerca).

In concreto, la posizione dei sindacati contribuisce all'approvazione di quanto sta a cuore all'accademia che conta e che è stato recepito dal ministro nel "suo" disegno di legge.

Ancora una volta riportiamo la proposta dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari sulla riforma della docenza. E' l'unica soluzione che può consentire che la modifica dei meccanismi concorsuali non si traduca addirittura in un peggioramento della situazione attuale.

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA elaborata dall'Assemblea nazionale dei docenti universitari

"La docenza deve essere strutturata in un organico unico e deve essere articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori) con uguali mansioni e uguali elettorati attivi e passivi, con possibilità, dopo un periodo (5-9 anni) di permanenza, di passaggio da una fascia all'altra attraverso un giudizio di idoneità nazionale sull'attività scientifica e didattica svolta dall'interessato senza numero predeterminato di posti. Le modalità dei giudizi devono essere uguali per il passaggio nelle fasce degli ordinari e degli associati. I titoli scientifici da presentare per il giudizio di idoneità devono essere in numero limitato (p.e. non maggiore di 10). Gli idonei alle due fasce di ordinari e associati devono poter continuare a lavorare nella propria sede e per essi non deve essere previsto lo straordinario.

L'ingresso nel ruolo unico della docenza avviene prevalentemente nella fascia dei ricercatori con un concorso nazionale. Una quota dei posti residui disponibili deve essere messa a concorso per l'accesso esterno nelle fasce degli ordinari e degli associati. Le commissioni giudicatrici sono composte per il passaggio ad ordinario da ordinari, per il passaggio ad associato da soli ordinari o da ordinari ed associati, per il concorso a ricercatore da soli ordinari o da ordinari, associati e ricercatori confermati. I membri delle commissioni sono sorteggiati senza distinzione per categorie tra gli appartenenti ai raggruppamenti a cui si riferiscono i giudizi di idoneità a posti di professore e i concorsi a ricercatore. In alternativa, tutte le commissioni sono composte, per sorteggio, da soli ordinari.

L'organico unico della docenza va aumentato ad almeno 60.000 unità. Va esclusa qualsiasi forma di reclutamento precario.

L'età di collocamento a riposo deve essere uguale per le tre fasce della docenza e deve avvenire dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno.

Il rapporto tra il trattamento economico dei ricercatori e quello degli associati deve essere pari al rapporto tra il trattamento economico degli associati e quello degli ordinari.

Il ricercatore non confermato deve essere retribuito come ricercatore a tempo pieno."

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO CONTRO I RICERCATORI

"Al Ministro Salvini e ai Parlamentari = Retribuzione degli incarichi di insegnamento ai ricercatori confermati.

Troppo spesso le logiche e gli interessi della parte potente dei professori ordinari stanno alla base dei comportamenti e delle decisioni di strutture e organismi che dovrebbero invece rispondere esclusivamente a logiche e a interessi generali.

Succede così che la Corte costituzionale, il Consiglio di stato, l'Avvocatura dello stato, il ministro, gli uffici ministeriali, quando si occupano di questioni universitarie, molto spesso sembrano assumere il punto di vista dell'accademia più interessata ad una gestione verticistica e privatistica dell'università, in special modo per tutto quello che riguarda il mantenimento e il rafforzamento della stratificazione gerarchica della docenza universitaria.

Chi si batte da anni per una riforma democratica dell'università ha dovuto da un lato fronteggiare l'uso distorto dei suddetti organismi e strutture a favore di interessi particolari e negativi e dall'altro lato ha dovuto battersi per modifiche legislative rivolte a contenere l'arbitrio di un gruppo accademico disposto a tutto pur di potere continuare a controllare le risorse pubbliche per l'università.

Ma le stesse leggi, quando non sono gradite, non valgono. E' questo il caso della legge 341/90 che, con l'art. 12, aveva finalmente, anche se parzialmente, riconosciuto ai ricercatori confermati il ruolo e le mansioni docenti effettivamente svolte.

Ma a qualche professore non è andato giù, in particolare, che ai ricercatori confermati venisse retribuito l'incarico di insegnamento, così come chiaramente previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 12 della L. 341/90.

E allora ecco prima l'Avvocatura dello stato e ora il Consiglio di stato esprimere interpretazioni della legge che sono in realtà una loro riscrittura.

Il Consiglio di stato, in particolare, scrive: "Non sembra, infatti, possibile che con la legge n. 341 del 1990 si sia incidentalmente, ma in modo così determinante, voluto modificare i compiti assegnati al ricercatore, soprattutto se si considera che consentendo il superamento dell'attività didattica, già prevista nel non indifferente impegno di 350 ore o 200 ore annue, rispettivamente per il tempo pieno e per il definito, non resterebbe più spazio per la ricerca che è attività propria del ricercatore."

Insomma al "Consiglio di stato" non va proprio giù che la figura subalterna di ricercatore prevista dal Dpr 382/80 possa essere stata modificata tanto esplicitamente (altro che "incidentalmente"!)" dopo dieci anni da un'altra legge. E molto paternalisticamente si preoccupa che il giovane ricercatore in formazione (che non è mai esistito) possa essere distratto dai suoi compiti veri che, come dice la parola stessa, sono di ricerca.

Chi ha scritto il parere sembra un marziano: ma allora i professori che compiti hanno? Quello di insegnare!, direbbe l'estensore del parere.

Al "Consiglio di stato-Ultimo giapponese" sfugge che:

1. non tutti i ricercatori confermati possono superare il limite orario, ma solo quelli che, su loro domanda, ricevono un incarico di insegnamento da un consiglio di facoltà;
2. per i ricercatori ancora non confermati (quindi per un triennio) la legge prevede compiti didattici e di ricerca più "contenuti", con l'esplicita volontà di utilizzare questo primo periodo del ruolo al completamento della formazione alla docenza universitaria;

continua a pag. 3

continua da pag. 2

3. se si dovesse seguire il suo parere, verrebbe modificata la legge anche nel senso che non tutti gli insegnamenti possono essere affidati ai ricercatori (certamente non quelli con 250 studenti che comportano un impegno didattico che va ben oltre il limite orario previsto per il ricercatore confermato senza supplenza);

4. la legge è applicata da 5 anni e in tutto questo tempo migliaia di ricercatori hanno svolto corsi di insegnamento contribuendo a fornire un servizio didattico. Solo qualche professore ha espresso il proprio disappunto corporativo di vedere un suo "inferiore" svolgere una attività a suo avviso di esclusiva competenza dei professori. Disappunto accentuato quando questa attività è stata perfino retribuita. Sono reazioni umanamente comprensibili, ma il Consiglio di stato che c'entra?

In concreto, fermo rimanendo il fatto che quello del Consiglio di stato è un mero parere e che quindi ha la stessa efficacia di quello precedente dell'Avvocatura dello stato, che fu disatteso da tutti gli atenei, riteniamo che per "agevolare" la decisione dei senati accademici (costituiti da o in prevalenza da professori ordinari) sia opportuna una chiarificazione del significato della legge di natura tale che perfino chi non vuole arrendersi all'evidenza sia costretto a farlo.

In tale direzione si chiede che in sede di reiterazione del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università" (o in sede di sua conversione in legge) sia introdotto un articolo con cui si confermi-chiarisca che per i ricercatori confermati cui viene affidato un incarico di insegnamento è possibile superare l'impegno orario complessivo previsto.

Rimane comunque aperta (ed è sempre più urgente) la questione del pieno riconoscimento del ruolo docente dei ricercatori all'interno del quale va previsto tra i compiti dei ricercatori confermati lo svolgimento di un corso (così come per ordinari ed associati) e, contestualmente, va riconosciuto ai ricercatori lo stesso elettorato attivo e passivo previsto per i professori, così come peraltro è stato già sostanzialmente fatto in alcuni statuti.

Roma, 22 marzo 1995

L'Esecutivo dell'assemblea nazionale dei docenti universitari

PROPOSTA DI MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITÀ"

Al Prof. Salvini Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e al Sottosegretario Barabaschi

Proposta di modifiche al decreto-legge 21.2.95, n. 40, recante "Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"

Come Vi è noto, il 9 marzo scorso la Commissione Istruzione del Senato, con una "procedura del tutto eccezionale" (così l'ha definita il sen. Zecchino, presidente della Commissione), ha preso atto che anche questa volta il Parlamento non è in grado (o non si è voluto?) di convertire il decreto-legge in oggetto ed ha invitato il Governo a reiterarlo (per la nona volta!) "snellendolo".

Pur non potendo fare a meno di ricordare che è stata soprattutto la stessa Commissione a "ingrossare" man mano il decreto-legge, prendiamo atto che la Commissione ha finalmente assunto un atteggiamento costituzionalmente corretto rispetto allo "strumento" decreto-legge. Condividiamo, pertanto, l'opinione della Commissione di limitare i contenuti della prossima nona "edizione" del decreto-legge alle questioni realmente urgenti.

Riteniamo, in particolare, che vadano non inserite tutte quelle parti che modificano la formazione e i compiti della docenza. Per quanto riguarda la formazione, il governo ha già opportunamente eliminata l'introduzione dei contratti di ricerca.

Riteniamo invece che vada mantenuto (modificandolo in parte - v. nostra proposta più sotto) l'art. 9 del decreto-legge per correggere l'uso distorto dell'autonomia che i gruppi accademici dominanti negli atenei hanno generalmente fatto nell'elaborazione e nell'approvazione dei nuovi statuti. A questo proposito va ricordato che la composizione dei Senati accademici integrati non a caso assicura ad una categoria (i professori ordinari) il controllo di questi organismi.

E' quindi non a caso che in quasi tutti gli Atenei è stata prevista (o si sta prevedendo) una presenza marginale degli studenti e la possibilità del mantenimento "a vita" delle cariche di rettore e di preside.

PROPOSTA DI MODIFICHE ALL'ART. 9

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti degli studenti» inserire le seguenti: «in numero non inferiore ad un quarto del totale dei membri dei singoli organismi».

Per ottenere il superamento dell'uso privatistico che spesso si fa degli organismi universitari è indispensabile anche una partecipazione consistente e piena degli studenti.

Si ricorda che questo emendamento è stato già presentato dai senatori Cuffaro, Bengonzi e Bevilacqua ed è stato approvato dalla Commissione Istruzione del Senato nella seduta del 7 febbraio 1995.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli eletti alle cariche universitarie e gli eletti negli organismi universitari non possono essere rieletti immediatamente per più di una volta».

È estremamente importante impedire che le cariche e gli organismi universitari continuino ad essere strumenti di potere accademico e "impiego" non raramente decennale per docenti universitari. L'attuale versione del comma, se confermata, avrebbe come unico effetto quello di "esaltare" ulteriormente le cariche di rettore e di preside che, solo esse, potrebbero continuare ad essere detenute "a vita" (o giù di lì).

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le parole: «sei mesi».

Questo comma è stato dal 24 agosto 1994 "legge" (cioè presente da allora anche in tutte le successive "edizioni" del decreto-legge) e, quindi, già da allora dovrebbe aver avuto l'effetto di accelerare l'approvazione degli statuti.

Roma, 13 marzo 1995

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari

ANCHE I RICERCATORI POSSONO CAMBIARE RAGGRUPPAMENTO

Con nota del 7/2/95 il ministero ha trasmesso alle università il parere del Consiglio di Stato del 10.11.94 che si esprime positivamente sulla possibilità per i ricercatori confermati, così come previsto per i professori, di cambiare raggruppamento.

REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DEL CUN

"Al Ministro Salvini e ai Componenti delle Commissioni Istruzione del Senato e Cultura della Camera

In vista del parere delle Commissioni parlamentari sullo schema di regolamento per l'elezione del CUN
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Nella lettera con cui il ministro Salvini ha trasmesso al Presidente del Senato lo schema di regolamento in oggetto si afferma che il testo di tale schema è stato "rielaborato secondo le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato e dei suggerimenti resi dalle competenti commissioni parlamentari."

Non è vero. Il "nuovo" testo trasmesso da Salvini è perfettamente identico a quello trasmesso alle Camere nel dicembre 1992 per acquisire il prescritto parere delle competenti commissioni permanenti.

ART. 1 (Professori e ricercatori)

In particolare, in nessun conto è stato tenuto l'intervento della senatrice Zilli che ha criticato "la farraginosità delle disposizioni contenute ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 [ora articolo 1]" (dal resoconto della seduta del 14 gennaio 1993 della Commissione Istruzione del Senato).

Ed è proprio quella sollevata dalla senatrice Zilli la questione centrale: la volontà tutta corporativa di assicurare ad ogni categoria una quota predefinita di eletti (perché, comunque, ai ricercatori meno?) e di tenere separati i corpi elettorali di ordinari, associati e ricercatori, porta ad un meccanismo elettorale "lotteria".

La legge che ha riformato il CUN (art. 10 della L. 341/90) non impedisce affatto di prevedere che all'interno delle 14 aree i professori e i ricercatori facciano parte dello stesso corpo elettorale. Il comma 6, infatti, afferma che "l'elettorato attivo e passivo ... è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area". Questa è peraltro la stessa dicitura contenuta nel punto a) del comma 6 dell'art. 11 della "168" per l'elezione del CNST che ha portato ad un regolamento elettorale che prevede per le tre categorie docenti un corpo elettorale unico. E' da tenere presente che il regolamento del CNST è precedente la legge di riforma del CUN e che pertanto si può ipotizzare che il legislatore, con la dicitura sopra riportata, volesse proprio indicare che il corpo elettorale dovesse essere unico. L'indicazione di un corpo elettorale unico sarebbe anche coerente con quanto più volte emerso nelle Commissioni Istruzione del Senato e Cultura della Camera che si sono espresse per l'unicità della funzione docente delle tre fasce (ordinari, associati, ricercatori).

Sulla base di queste considerazioni proponiamo le seguenti modifiche:

= **Comma 1: cassare l'intero comma.**

= **Comma 3: cassare le parole "categoria e".**

= **Commi 4 e 5: sostituire i commi con il seguente: "Per ciascuna area sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto più voti, con la sola limitazione che gli eletti in una stessa area non possono essere tutti professori ordinari o tutti professori associati o tutti ricercatori."**

ART. 12 (Insediamento ed elezione del Presidente)

Circa l'elezione del presidente la legge (comma 7 dell'art. 10 della L. 341/90) prevede semplicemente che "Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti". L'aggiunta "che sia professore di prima fascia" operata nel regolamento rappresenta una arbitraria riscrittura della legge, secondo la solita logica e i soliti interessi dell'accademia che conta.

Per rispettare la legge proponiamo le seguenti modifiche:

= **Comma 2: cassare le parole "che sia professore di ruolo di prima fascia".**

= **Comma 4: cassare le parole ", professore di ruolo di I fascia,"**

Roma, 25 marzo 1995

L'Escutivo dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari"

Anche questo numero di

UNIVERSITÀ DEMOCRATICA

è stato inviato anche a tutti coloro che, avendo nel passato dato almeno una volta un contributo per ricevere l'Agenzia per un anno, non l'hanno fatto recentemente. Questo sforzo economico è stato fatto per consentire una più ampia diffusione delle posizioni dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari in questa fase particolarmente delicata per l'università italiana. Si invitano tutti a dare un contributo per ricevere l'Agenzia (v. riquadro successivo).

Questo numero di

UNIVERSITÀ DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione Istruzione del Senato e della Commissione Cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidi, ai partiti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa, e a coloro che hanno inviato uno specifico contributo per ricevere l'Agenzia. Chi desidera ricevere per un anno "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 30.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, intestato a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo = Tel. 091 599833 - 6568417 = Fax 091 6568407.